

Conclusioni del ricorrente

- annullare la decisione dell'autorità che ha il potere di nomina 26 aprile 2006 la quale nomina il ricorrente funzionario delle Comunità europee nella parte in cui fissa il suo inquadramento al grado AST 2, scatto 3;
- condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Con decisione 26 aprile 2006 il ricorrente, all'epoca agente temporaneo del Parlamento inquadrato al grado C*4, scatto 7 e vincitore del concorso interno per commessi aggiunti (carriera C4-5) n. C/348, pubblicato prima dell'entrata in vigore del regolamento (CE, Euratom) del Consiglio 22 marzo 2004, n. 723, che modifica lo Statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti ⁽¹⁾, è stato nominato funzionario ed inquadrato al grado AST 2, scatto 3.

Nel ricorso il ricorrente fa valere segnatamente la violazione del bando di concorso nonché del principio di parità di trattamento e di non discriminazione. In particolare egli addebita all'amministrazione di aver interpretato l'art. 5, n. 4, dell'allegato XIII dello Statuto nel senso che gli agenti temporanei divenuti funzionari hanno il diritto di conservare il vecchio grado e scatto solo nell'ipotesi in cui la nomina implichi il passaggio ad una categoria superiore.

⁽¹⁾ GUCE L 124, del 27 aprile 2004, pag. 1.

**Ricorso presentato il 28 marzo 2007 —
Noworyta/Parlamento**

(Causa F-30/07)

(2007/C 117/61)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Lidia Noworyta (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: avv.ti S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis e E. Marchal)

Convenuto: Parlamento europeo

Conclusioni della ricorrente

- annullare la decisione dell'autorità che ha il potere di nomina 28 aprile 2006 che respinge la proposta del superiore gerarchico della ricorrente 20 ottobre 2005 di accordarle l'indennità forfettaria per le ore di lavoro straordinario effettuate in condizioni particolari ai sensi dell'art. 3 dell'allegato VI dello Statuto o qualsiasi altra indennità sul fondamento dell'art. 56 bis o 56 ter dello Statuto;
- condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso la ricorrente invoca anzitutto la violazione del principio generale a norma del quale a qualsiasi lavoratore vanno applicate condizioni di lavoro eque, segnatamente in termini di orario di lavoro e di compensazione o indennità per le ore di lavoro straordinario effettuate in ragione delle particolarità dell'organizzazione del suo orario di lavoro.

Più in particolare essa fa valere che, diversamente dagli artt. 56 bis e 56 ter dello Statuto, l'art. 3 dell'allegato VI dello Statuto non subordina la possibilità di accordare un'indennità forfettaria per ore di lavoro straordinario effettuate in condizioni di lavoro particolari alla condizione che tali ore vengano effettuate su una base regolare. Ad avviso della ricorrente l'autorità che ha il potere di nomina (APN) avrebbe commesso un errore di diritto aggiungendo tale condizione nelle regole interne adottate, relative alla compensazione delle ore di lavoro straordinario.

L'APN avrebbe del pari commesso un errore di diritto indicando che i dipendenti assunti dal 1° maggio 2004 non potrebbero fruire di un'indennità siffatta, mentre tale possibilità sarebbe espressamente presa in considerazione all'art. 1 delle cosiddette regole interne.

Inoltre la ricorrente sostiene che la decisione di negarle qualsiasi compensazione o indennità per le sue particolari condizioni di lavoro porrebbe in non cale gli artt. 56 bis e 56 ter dello Statuto nonché il principio della parità di trattamento.

Infine, secondo la ricorrente, la posizione del Parlamento non sarebbe coerente in quanto il direttore generale della direzione generale della Presidenza avrebbe affermato che alla centrale telefonica nessuno effettua ore di lavoro straordinario su una base regolare quando invece l'APN avrebbe concluso, dal canto suo, che era in corso uno studio per esaminare le possibilità di armonizzazione delle condizioni di lavoro nel servizio di cui trattasi proprio in ragione degli orari atipici praticati al di fuori dell'orario generale normale di lavoro.

**Ricorso presentato il 2 aprile 2007 —
Putterie-de-Beukelaer/Commissione**

(Causa F-31/07)

(2007/C 117/62)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Françoise Putterie-de-Beukelaer (Bruxelles, Belgio) (Rappresentante: E. Boigelot, avvocato)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

- annullare il rapporto di evoluzione di carriera (in prosieguo: il «REC») della ricorrente relativo al periodo dal 1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2005, comprese le procedure di appello e le altre decisioni ad esse relative e più in particolare la rubrica 6.5 «Potenziale», in quanto non riconosce il potenziale della ricorrente a svolgere funzioni rientranti nella categoria B*;
- condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso la ricorrente deduce, in primo luogo, la circostanza che l'amministrazione avrebbe commesso errori manifesti di valutazione non avendole riconosciuto il potenziale per svolgere funzioni rientranti nella categoria B* ai fini della procedura di attestazione di cui all'art. 10, n. 3, dell'allegato XIII dello Statuto del personale delle Comunità europee (in prosieguo: lo «statuto»). In particolare, contrariamente a quanto

segnalato nel REC della ricorrente, i suoi compiti quale responsabile della formazione informatica (in prosieguo: «REFOi») rientrerebbero nella categoria B*.

In secondo luogo, la ricorrente lamenta la violazione dell'art. 26 dello statuto, dei principi del rispetto dei diritti della difesa, della trasparenza e del contraddittorio, nonché del principio di buona amministrazione del personale. In particolare, la ricorrente fa valere che taluni documenti che sarebbero stati utilizzati per la sua valutazione non le sarebbero stati trasmessi in tempo utile.

In terzo luogo, la ricorrente eccepisce la violazione dell'art. 25, n. 2, dello statuto e dell'obbligo di motivazione.

In quarto luogo, la ricorrente fa valere la violazione del principio di parità di trattamento del personale e di non discriminazione, in quanto le funzioni svolte da un REFOi sarebbero valutate, ai fini della procedura di attestazione, in modo differente a seconda delle direzioni generali e dei superiori gerarchici.